



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

In data **5 luglio 2016**, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, chiamate le cause civili riunite iscritte ai nn. **7136/06** e **8464/08 R.G.A.C.**,

promosse, la prima, da

~~Costantino Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), elettiv.te domiciliato in Messina, ~~Giuseppe Di Biase~~, presso lo studio dell'Avv. ~~Cesare Nappone~~, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

attore,

contro

~~Antonino Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), in proprio e n. q. ~~di legale rapp.te~~ ~~Giuseppe Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), elettiv.te domiciliato in Messina, ~~Giuseppe Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~) presso il recapito professionale dell'Avv. ~~Cesare Nappone~~, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, ~~Giuseppe Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), elettiv.te domiciliato in Messina, ~~Giuseppe Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), recapito professionale dell'Avv. Fabio Magistri, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

convenuti,

la seconda, da

~~Giuseppe Di Biase~~ n.q. di legale rapp.te ~~Giuseppe Di Biase~~ (C.F. ~~01800120905~~), come sopra rappresentato e difeso,

attore,

contro

~~Giuseppe Di Biase~~, come sopra rappresentato e difeso,

convenuto,

avente ad oggetto: altri contratti tipici e obbligazioni non rientranti nelle altre materie;

sono presenti l'Avv. ~~XXXXXX~~, l'Avv. ~~XXXXXX~~ e l'Avv. ~~XXXXXX~~ per delega dell'Avv. Magistri, i quali insistono nelle rispettive domande, eccezioni e difese, anche di carattere istruttorio. I procuratori si riportano a tutti i propri atti e ai verbali di causa.

All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia

In nome del popolo italiano
SENTENZA NON DEFINITIVA

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2006 ~~XXXXXX~~ conveniva in giudizio ~~XXXXXX~~, in proprio e n.q. di legale rapp.te della omonima s.r.l., e ~~XXXXXX~~, premesso di aver stipulato con la ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ contratto preliminare di acquisto di un appartamento in ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~, che, con atto pubblico del ~~XXXXXX~~ in ~~XXXXXX~~, era stato stipulato il contratto definitivo; che l'immobile compravenduto presentava anomalie, vizi costruttivi e caratteristiche differenti rispetto a quelle concordate; ciò premesso, chiedeva la condanna dei convenuti ~~XXXXXX~~, in proprio e n.q. di legale rapp.te della omonima s.r.l., e ~~XXXXXX~~, quale direttore dei lavori, al pagamento di quanto dovuto a titolo di somme indebitamente percepite in ragione del mancato e parziale adempimento, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva ~~XXXXXX~~, in proprio e n.q. di legale rapp.te della ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, avendo i convenuti la loro sede legale in Milazzo, ed essendo stato l'atto di vendita stipulato presso il ~~XXXXXX~~ in ~~XXXXXX~~; eccepiva la carenza di legittimazione passiva del ~~XXXXXX~~ in proprio e la prescrizione delle azioni spiegate dall'attore; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con condanna del ~~XXXXXX~~ al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*

Si costituiva ~~XXXXXX~~ il quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di

Barcellona P.G. e l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dall'attore; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande spiegate da parte attrice.

Con ordinanza del 31 luglio 2009 veniva disposta la riunione al giudizio iscritto al n. 7136/06 R.G. di quello iscritto al n. 8464/08 R.G. promosso da ~~Giuseppe Craxi~~, n.q. di legale rapp.te della ~~Cooperativa C.R.A.~~, nei confronti di ~~Giuseppe Craxi~~. In detto giudizio, premesso che il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, aveva dichiarato la propria incompetenza per continenza, ex art. 39 c.p.c., con il giudizio n. 7136/06 R.G.A.C. pendente presso il Tribunale di Messina, ~~Giuseppe Craxi~~ con atto di citazione in riassunzione chiedeva la condanna di ~~Giuseppe Craxi~~ al pagamento della somma di € ~~5.000,00~~, Iva compresa, per lavori eseguiti nell'immobile di proprietà del ~~Giuseppe~~.

Si costituiva ~~Giuseppe Craxi~~ chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna di ~~Giuseppe Craxi~~, in proprio e n.q., per avergli alienato un immobile con caratteristiche e strutture differenti rispetto a quanto concordato.

Con ordinanza del 14 aprile 2011 il Tribunale di Messina proponeva regolamento di competenza ex artt. 45 e 47, 4° comma, c.p.c., ordinando la trasmissione del fascicolo alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

La S.C., con ordinanza depositata in data 2 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza promosso d'ufficio, così radicando la competenza territoriale del Tribunale di Messina.

Con ricorso depositato in data 10 novembre 2015 ~~Giuseppe Craxi~~ ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio, previa rimessione in termini, evidenziando di non avere avuto notizia dell'ordinanza della Cassazione, non essendosi costituito nel giudizio innanzi alla S.C..

La richiesta di rimessione in termini è stata rigettata.

All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio il procuratore del ~~Giuseppe~~ ha eccepito l'estinzione del giudizio.

L'eccezione deve essere accolta, ancorché limitatamente alla domanda svolta dal ~~Giuseppe~~ nei confronti dell'~~Giuseppe~~.

Come rilevato già con decreto dell'11 gennaio 2016, secondo quanto chiarito dalla S.C., *in tema di regolamento di competenza promosso d'ufficio, allorquando la parte non si sia costituita nel giudizio di legittimità, non abbia presentato*

memorie ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ., non abbia esercitato in alcun modo il proprio diritto di difesa, non abbia eletto domicilio in Roma, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., ne' abbia chiesto di ricevere nel suo domicilio, a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., il cancelliere della Corte di cassazione, che è l'unico organo competente ad attestare l'avvenuto deposito della sentenza che definisce il regolamento di competenza e a compiere tutte le attività di cui agli artt. 57 e 58 cod. proc. civ., non può effettuare alcuna comunicazione a norma dell'art. 170 dello stesso codice e la parte non può dolersi della lesione al proprio diritto di difesa allegando la propria inerzia o pretendere di essere legittimata alla riassunzione senza alcun termine” (Cass. Civ. sez. lav., 21 maggio 2003 n. 8024; Cass. Civ. Sez. 3, 6 settembre 2007 n. 18795).

Nel caso di specie, parte istante ha depositato il ricorso per la fissazione di udienza oltre tre anni dopo il deposito dell'ordinanza della S.C. con la quale veniva dichiarato inammissibile il regolamento di competenza sollevato d'ufficio. L'istanza per la prosecuzione del giudizio non può quindi che ritenersi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio.

Tale estinzione, tuttavia, riguarda solo la domanda svolta dal ~~Cassa~~ nei confronti dell'~~Cassa~~, avendo solo quest'ultimo sollevato la relativa eccezione, eccezione non rilevabile d'ufficio, essendo stato introdotto il presente procedimento in data anteriore al 4 luglio 2009 (art. 58, l. n. 69/09).

La S.C. ha costantemente affermato che, ove non ricorra litisconsorzio necessario o interdipendenza tra le varie cause di per se scindibili, l'eccezione di estinzione del giudizio, avanzata da uno soltanto dei convenuti, opera limitatamente al rapporto ad esso afferente, senza estendersi ad altri convenuti (Cass. Civ. Sez. 3, 4 marzo 2004 n. 4412, che richiama Cass. n. 2298/95, 1752/97, 5656/98, 603/99, 12272/02).

Il giudizio deve quindi proseguire, come da separata ordinanza, in relazione alle domande svolte dal ~~Cassa~~ nei confronti del ~~Cassa~~, in proprio e n.q., e da quest'ultimo nei confronti del ~~Cassa~~.

Le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza nei rapporti tra ~~Cristoforo~~ (cfr. Cass. Civ. n. 533/16).

p.q.m.

Il Tribunale di Messina, non definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 7136/06 e 8464/08 R.G.A.C., così provvede:

dichiara estinto il giudizio limitatamente alle domande svolte da ~~Cristoforo~~ nei confronti di ~~Adalberto Giuseppe~~

condanna ~~Cristoforo~~ al pagamento, a favore del convenuto ~~Adalberto~~, delle spese processuali, liquidate in euro ~~€ 400,00~~ per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

dispone la rimessione della causa sul ruolo in ordine alle altre domande svolte dal ~~Cristoforo~~ e dal ~~Adalberto~~, in proprio e n.q., come da separata ordinanza.

Il Giudice

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)